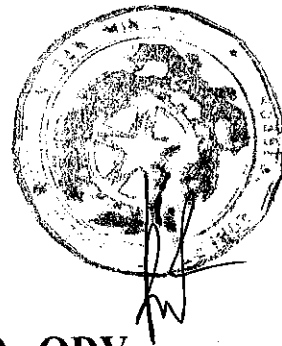


ALLEGATO "B"
AL N. 29208 DI RACCOLTA
AL N. 56462 DI REPERTORIO



FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MINIATO BASSO -ODV

STATUTO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c.127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in San Miniato Basso l'Associazione ente del Terzo settore FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MINIATO BASSO ODV con sede in San Miniato frazione SAN MINIATO BASSO, Diocesi di San Miniato.

Articolo 2 - Principi Ispiratori

La Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso odv è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze, secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso odv è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme Comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

[Handwritten signature]
-1-

[Handwritten signature]

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore". In particolare, la Fraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) - gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) - gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) - la promozione della donazione di sangue e di organi;
- d) - l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, compresa la raccolta di indumenti usati, allo scopo di favorire la raccolta differenziata e pertanto una maggiore salvaguardia dell'ambiente;
- e) - iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative; in particolare, a titolo di esempio, corsi di soccorso sanitario di primo livello e di livello avanzato, corsi BLS per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, e corsi di disostruzione pediatrica, aventi un valore sociale perché rivolti indistintamente a tutta la popolazione, in aggiunta ai corsi di istruzione teorico-sanitaria destinati solo ai confratelli di cui al successivo Art. 5.
- f) - l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- g) - l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) - la protezione dell'infanzia abbandonata;
- i) - l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) - l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) - iniziative di agricoltura sociale;
- l) - l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- m) - la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;



- n) - la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare,

A questo fine, la Fraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) - l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Fraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) - operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- c) - ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Fraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

[Handwritten signature]
-2-

[Handwritten signature]

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Fraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni a carattere politico o che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) – quote e contributi degli iscritti;
- b) – contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) – contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) – contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) – donazioni e lasciti testamentari;
- f) – entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono essere realizzati;

- g) – proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) – redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) – altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.



La Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Fraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

La Fraternita è composta di un numero illimitato di iscritti di ambo i sessi.

- 3 -

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Fraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli attivi;
- b) Confratelli sostenitori.

I Confratelli attivi sono coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dalle normative in vigore, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita.

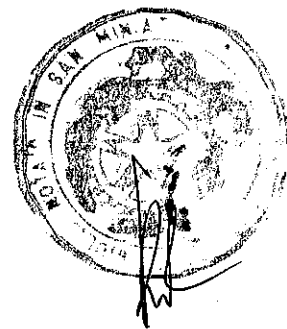
Per divenire Confratelli attivi, dopo un colloquio con il Governatore che deve dare il suo assenso e dopo l'iscrizione al Sodalizio, gli associati devono svolgere un periodo di aspirantato, della durata di sei mesi, al termine del quale i Confratelli passano alla categoria dei Confratelli attivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Fraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. Fanno parte dei Confratelli sostenitori anche coloro che pur avendo richiesto di far parte dei Confratelli attivi non sono stati ammessi dopo il periodo di aspirantato.

Tutti i Confratelli iscritti alla Fraternita partecipano all'assemblea e hanno diritto di voto e di essere eletti.

La Fraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Fraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.



Articolo 17 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

I Confratelli iscritti hanno diritto:

- A) Alla promozione a Capoguardia effettivo su proposta di almeno un membro del Magistrato in base all'efficienza e continuità dimostrata nel servizio di carità verso il prossimo e per meriti evidenti che il Magistrato intenda riconoscere;
- B) Alla nomina a Capoguardia onorario, ancora su proposta di almeno un membro del Magistrato, purché ne siano meritevoli per la loro disponibilità verso la Fraternita o per qualità derivanti dalla loro posizione culturale e professionale che il Magistrato intenda riconoscere;
- C) Ai vantaggi spirituali derivanti dall'appartenenza alla Fraternita.

La nomina a Capoguardia deve essere il risultato di una votazione a scrutinio segreto fra i componenti il Magistrato. Il candidato deve ottenere il consenso di almeno i tre quarti dei voti espressi.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

[Handwritten signature]
- 4 -

[Handwritten signature]

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare, entro 15 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato non oltre un anno;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'art. 17.

Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualsiasi grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea,

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni, dal ricevimento della comunicazione, le proprie deduzioni.

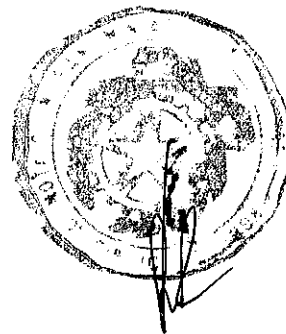
L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA FRATERNITA



Articolo 21

Sono organi della Fraternita:

- a) L'assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22- Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23– Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il 31 di maggio, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

Le assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato. Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

Le Assemblee deliberano validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei sindaci revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

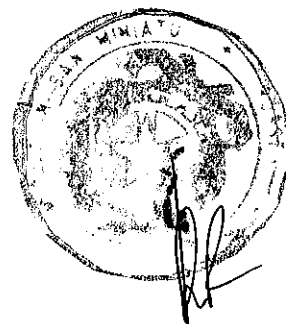
Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43, e di cui agli artt. 47 e 48.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti corredato dalla relazione del Governatore sull'attività della Fraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori o, laddove esistente, dell'organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) nominare l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale o da un decimo dei confratelli;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 44;
- f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale,
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- h) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti,
- i) eleggere il Collegio dei Sindaci revisori, come previsto dal successivo art. 37.
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fraternita;
- m) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IL MAGISTRATO



Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. Viene eletto dagli iscritti con le modalità di cui all'art. 40.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie e non;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualsiasi genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;
- c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario, dell'Amministratore e del Tesoriere nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dagli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli, entro i termini e con le modalità di cui all'art. 15;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Fraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

[Signature]

[Signature]

- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Fraternita;
- w) nomina, prima di ogni Assemblea ordinaria o straordinaria, la Commissione Verifica Poteri composta da tre iscritti;
- z) nomina i Capoguardia

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto dal Correttore spirituale, il quale partecipa con diritto di voto, e da quattordici Confratelli di cui nove eletti tra i Capoguardia siano essi effettivi che onorari, e cinque eletti tra i Confratelli, siano essi attivi o sostenitori, purché abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti alla Fraternita alla data stabilita per le elezioni.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probi-viro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Fraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

I componenti del Magistrato in carica non possono assumere, durante il mandato, cariche politiche pena la decadenza dall'ufficio.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probi-viri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri.

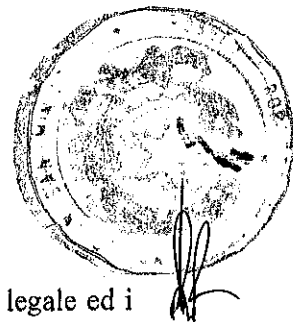
Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità e urgenza.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 – Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato, nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Sono candidati alla carica di Governatore tutti i Capiguardia eletti che abbiano già fatto parte del Magistrato per almeno un mandato.



E' il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
 - b) indice le riunioni del Magistrato e, su conforme delibera del Magistrato, convoca le Assemblee assumendone in entrambi i casi la presidenza;
 - c) attua le deliberazioni del Magistrato;
 - d) firma la corrispondenza e, in unione con il Segretario, le carte e i registri sociali;
 - e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
 - g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento;
- Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello

Articolo 32 – Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera p) dell'art. 28. E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 – L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Governatore e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti. Provvede con la collaborazione del Segretario alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e a predisporre i bilanci nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 34 bis – Il Tesoriere.

Il Tesoriere è eletto dal Magistrato nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Effettua i pagamenti e gli incassi contro relativi mandati firmati dal Governatore e dall'Amministratore, cura i rapporti con le banche. E' responsabile dei pagamenti anche per quanto concerne la veridicità dei prezzi praticati. Ha poteri di firma su conti correnti bancari o postali, disgiuntamente dal Governatore per gli affari correnti. Per richiesta di finanziamenti di ogni genere è necessaria la firma congiunta del Governatore e del Tesoriere.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti, senza giustificato motivo, verranno richiamati con lettera. In mancanza di giusta motivazione, da comunicare direttamente al Governatore entro trenta giorni dalla data della comunicazione, saranno dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 – Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti su una lista di otto candidati fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Fraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita;
- b) interpreta in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;



- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora si ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Fraternità;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo di ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2.

I membri del Collegio non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori, né nominati come Organo di controllo.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e delibera a maggioranza; stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Fraternità elegge, al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori, e l'eventuale nomina dei membri dell'Organo di controllo di cui sotto, valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3, dello statuto.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei sindaci revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei sindaci revisori nelle delibere assembleari concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del D.Lgs. 117/2017, la Fraternità nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs 117/2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei sindaci revisori cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017.

-8-

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 – Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Fraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Il Correttore è confratello onorario dell'Associazione e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto, e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni di merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Articolo 39 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

E' composta da un numero di cinque membri scelti fra i Confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista, di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente quindici Confratelli Capoguardia e dieci Confratelli attivi e/o sostenitori; risulteranno eletti i primi nove votati della lista dei Capoguardia e i primi cinque votati della lista dei Confratelli attivi e/o sostenitori;
- c) redigere la lista di otto Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri; risulteranno eletti i primi cinque votati;

Le liste devono riportare il nome del Confratello, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio. Ogni Confratello, o gruppo di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore che le renderà pubbliche almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente art. 31

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale devono avere la caratteristica di lista chiusa non essendo possibile votare nominativi non elencati. I candidati nelle varie liste devono essere elencati in stretto ordine alfabetico.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il collegio dei Proviviri; sei voti per la lista dei Capoguardia e tre per la lista dei Confratelli attivi e/o sostenitori.



Le elezioni devono tenersi in un giorno festivo dalle ore 08,00 alle ore 19,30. Lo spoglio delle schede deve aver inizio appena concluse le operazioni di voto.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti, per ciascuna categoria.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale, a spoglio ultimato, l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni dalla data delle votazioni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 40/bis- Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri nominati dal Magistrato; s'insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- c) accerta la regolarità delle deleghe;
- d) esprime le incombenze redige apposito verbale.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Fraternita.

Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed avere acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 25 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità dei voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 – Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Fraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali da non rendere possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Fraternita o chiunque iscritto ne abbia potere segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Fraternita

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nominerà tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare e nel rispetto dell'art.9,1° co Dlgs 117/2017 ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, oppure ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Governatore della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie



d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia.

Articolo 50 – Norme di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Antonio Marini
Roberto Rosselli

Certifico io Roberto Rosselli Notaio in San Miniato
(Distretto di Pisa) che la Presente copia composta
da n° 14 - fogli è conforme all'originale
E AI SUOI ALLEGATI A e B

Per USO SGRAVIO IN POSTE ALLA PARTE
San Miniato, li 29/05/2025

Roberto Rosselli

